Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 7 dicembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1949, n. 865.
Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo del 4,1 per cento a carico dei ricevitori postali-telegrafici per la costituzione del fondo sul quale grava l'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti postali-telegrafici a norma del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, è raddoppiato con decorrenza dal 1° ottobre 1945 limitatamente alla retribuzione mensile percepita dai supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del 1° ottobre 1945 anzidetta.

Art. 2.

L'indennità di licenziamento di cui al precedente art. 1 è corrisposta dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, anzichè nella misura di mezza mensilità come stabilito nel regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, in ragione di una mensilità della retribuzione intesa nel modo indicato nell'articolo stesso per ogni anno di servizio prestato a partire dal 1° ottobre 1945.

Art. 3.

La quota di indennità di licenziamento corrispondente alle maggiorazioni di cui all'art. 1 della presente legge è liquidata ai supplenti dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali-telegrafici, alle condizioni di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, nella misura di una mensilità della quota di retribuzione risultante per effetto delle maggiorazioni predette per ogni anno di servizio successivo al 30 settembre 1945 o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Sono escluse dal calcolo dell'indennità di licenziamento l'indennità di carovita e ogni altra indennità di carattere accessorio.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, è sostituito come segue, ferma restando la lettera *b*) del comma stesso:

« I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione postale-telegrafica:

a) dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni, e dei contributi al Fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso è dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 10 novembre 1949, n. 866.
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Parco nazionale del Gran Paradiso », con sede in Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del « Parco nazionale del Gran Paradiso », di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a L. 20.000.000 (venti milioni).

Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 sono elevati a L. 6.500.000 i contributi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo a carico rispettivamente della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive modificazioni, relativa ad opere pubbliche di bonifica è ridotta di L. 11.000.000 (undici milioni).

Tale riduzione avrà effetto sullo stanziamento inscritto nell'esercizio 1948-49 al capitolo n. 124 (spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conto della predetta autorizzazione.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1948-49, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 novembre 1949, n. 867.

Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennità di carica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 868.

Norme transitorie per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non è applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 869.

Aumento del limite fissato per la esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite di L. 50.000 stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a 100.000 lire.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 6 dicembre 1949, n. 870.

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione, con la seguente modificazione: "All'art. 4, le parole: « lire quindicimila per ettanidro » sono sostituite dalle altre: « lire dodicimila per ettanidro »".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Udine all'esercizio di Magazzini generali in Udine e provincia pel deposito di merci varie estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio agrario provinciale di Udine per essere autorizzato ad istituire e gestire in detta Provincia, Magazzini generali pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, oltre a Magazzini generali in Udine centro anche per merci estere;

Visto il parere manifestato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine nella riunione del 6 luglio 1949;

Vista la comunicazione del Comitato provinciale dei prezzi di Udine in data 28 giugno stesso anno;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Udine è autorizzato a gestire in regime di Magazzini generali pel deposito di merci varie estere, nazionali e nazionalizzate, gli immobili di proprietà siti in Udine centro, via Gradenico Sabbadini n. 2. Il predetto Consorzio è altresì autorizzato ad istituire e gestire Magazzini generali pel deposito di tali merci varie nazionali e nazionalizzate in Cividale, Gemona, Latisana, Maniago, Martignacco, Rivignano, San Giorgio di Nogaro, Spilimbergo e Valvasone.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine nella citata riunione del 6 luglio 1949, e le tariffe approvate con la citata comunicazione 28 giugno stesso anno del Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine proporrà entro sei mesi al Ministero, la forma e la misura della cauzione che quel Consorzio agrario provinciale è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1949

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Il Ministro per le finanze
VANONI

(4803)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1949.

Scioglimento della Società cooperativa agricola autarchica « Italia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Visto il rapporto del Prefetto di Roma in data 22 gennaio 1949, sulla situazione della Società cooperativa agricola autarchica « Italia », con sede in Roma, con il quale si esprime, fra l'altro, parere favorevole per lo scioglimento della cooperativa stessa, senza la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti economici da sistemare;

Visto il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 28 febbraio 1949;

Considerato che detta cooperativa per oltre due anni non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali, e che essendo trascorso il termine stabilito dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e nei settimanali « L'Italia cooperativa » e « La Cooperazione italiana » dell'avviso prescritto dalla propria circolare n. 32/1260 in data 4 aprile 1949, occorre provvedere allo scioglimento dell'ente di cui trattasi, senza la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare;

Decreta:

La Società cooperativa agricola autarchica « Italia », con sede in Roma, costituita con rogito in data 3 agosto 1938 per notaio Giovanni Zanglesi di Roma, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Roma, addì 21 novembre 1949

Il Ministro: FANFANI

(4724)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1949.

Ulteriore sospensione di termini di prescrizione e di decadenza in diversi Comuni della provincia di Benevento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1949, concernente la sospensione del corso dei termini di prescrizione e di quelli legali e convenzionali e la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali in alcuni Comuni della provincia di Benevento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1949, n. 243;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto Ministeriale 19 ottobre 1949, riguardante la sospensione del corso dei termini di prescrizione e di quelli legali e convenzionali e la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nei Comuni della provincia di Benevento, specificati nel decreto medesimo, alla data del 4 dicembre 1949, indicata nei commi primo e secondo dell'art. 1, è sostituita, a tutti gli effetti ivi previsti, quella del 16 gennaio 1950.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1949

Il Ministro: GRASSI

(4856)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1949.

Ulteriore sospensione di termini di prescrizione e di decadenza in diversi Comuni delle provincie di Benevento e di Salerno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1949, concernente la sospensione del corso dei termini di prescrizione e di quelli legali e convenzionali e la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali in alcuni Comuni delle provincie di Benevento e di Salerno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1949, n. 239;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto Ministeriale 13 ottobre 1949, riguardante la sospensione del corso dei termini di prescrizione e di quelli legali e convenzionali e la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nei Comuni delle provincie di Benevento e di Salerno, specificati nel decreto medesimo, alla data del 4 dicembre 1949, indicata nei commi primo e secondo dell'art. 1, è sostituita, a tutti gli effetti ivi previsti, quella del 16 gennaio 1950.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1949

Il Ministro: GRASSI

(4857)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1949.

Sospensione di termini di prescrizione e di decadenza in diversi Comuni della provincia di Avellino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso dei termini di prescrizione e quello dei termini, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere nei Comuni della provincia di Avellino appresso indicati dal 2 ottobre 1949 al 16 gennaio 1950, sono sospesi fino a tutto il giorno 16 gennaio predetto;

Avellino, Avella, Baiano, Bonito, Capriglia, Cervinara, Guardia Lombardi, Lauro, Luogosano, Manocalzati, Mirabella, Monteforte, Montefredane, Montemiletto, Monteverde, Pago, Paternopoli, Pietradefusi, Quadrelle, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo a Scala, Sant'Arcangelo, Santa Lucia, San Mango, San Martino Valle Caudina, Santa Paolina, San Potito, San Sossio, Savignano, Taurano.

Per i vaglia cambiari e le cambiali, emessi prima del 2 ottobre 1949, aventi la scadenza fra il 2 ottobre 1949 ed il 16 gennaio 1950 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti, il termine della scadenza è sospeso sino a tutto il giorno 16 gennaio 1950.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1949

Il Ministro: GRASSI

(4855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 settembre 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gianfranco da Pozzo, Console onorario di Guatemala a Milano.

(4754)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Valle dell'Occido.

Con decreto Ministeriale 18 novembre 1949, n. 21539, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Valle dell'Occido in territorio dei comuni di Mottafollone, San Sosti, Altomonte, San Donato Ninea (Cosenza).

(4829)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Portocivitanova (Macerata)

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1949, n. 4217/4218, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Portocivitanova, approvato con decreto Ministeriale 1° dicembre 1947, n. 3656/4459, viene prorogato a tutto il 1° dicembre 1952.

(4839)

Proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di San Michele al Tagliamento

Con decreto Ministeriale 1° ottobre 1949, n. 3767, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di San Michele al Tagliamento, approvato con decreto Ministeriale 4 ottobre 1947, n. 3456, è prorogato fino a tutto il 4 ottobre 1953.

(4840)

Proroga al termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Tollo

Con decreto Ministeriale 19 novembre 1949, n. 4208, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Tollo, approvato con decreto Ministeriale 21 novembre 1947, n. 3038, è prorogato fino a tutto il 21 novembre 1951.

(4841)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni anticipate di premi di buoni del Tesoro

Si notifica che, in applicazione della legge di emissione dei buoni novennali 5 %-1959, in corso di approvazione, alle ore 10 dei giorni dal 9 dicembre 1949 e successivi, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo *in anticipo* le seguenti estrazioni dei premi sui buoni del Tesoro poliennali:

17ª estrazione premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % scadenza 15 settembre 1950, in precedenza stabilita per il 16 gennaio 1950;

15ª estrazione premi sui buoni del Tesoro novennali 4 % scadenza 15 settembre 1951, in precedenza stabilita per il 1° febbraio 1950;

13ª estrazione premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % scadenza 15 settembre 1951, in precedenza stabilita per l'11 febbraio 1950;

16ª estrazione premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % scadenza 15 aprile 1951, in precedenza stabilita per il 15 febbraio 1950;

5ª ed ultima estrazione premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 %-1950, in precedenza stabilita per il 1° marzo 1950.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, avranno luogo mezz'ora prima della esecuzione del primo sorteggio.

Roma, addì 6 dicembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4874)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 251

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,25	145 —
» Firenze	624,125	144,50
» Genova	623,60	145 —
» Milano	624,125	145 —
» Napoli	—	—
» Roma	624,0625	145,20
» Torino	624,50	144,75
» Trieste	624,25	145 —
» Venezia	624,25	145 —

Media dei titoli del 7 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,075
Id. 3,50 % 1902	76,30
Id. 3 % lordo	48,20
Id. 5 % 1935	100,40
Redimibile 3,50 % 1934	76,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id. 5 % 1936	96,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 7 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,09
1 franco svizzero	» 145,10

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il reclutamento di millecentosettantuno vigili del fuoco permanenti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, sull'organizzazione dei Servizi antincendi durante lo stato di guerra;

Accertata la disponibilità di posti esistenti negli organici dei Corpi dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per il reclutamento di n. 1171 vigili del fuoco permanenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

I posti sono ripartiti presso i singoli Corpi come dall'acclusa tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per partecipare al detto concorso gli aspiranti debbono essere, alla data del presente decreto, o essere stati, se smobilitati per servizio di leva, per almeno un anno in servizio continuativo presso un Corpo dei vigili del fuoco, con la qualifica di volontario e possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

a) avere compiuto 21 anni di età e non avere superato gli anni 30 alla data della chiamata in servizio volontario continuativo;

b) avere assolto agli obblighi di leva;

c) aver conseguito il compimento superiore degli studi elementari (5ª elementare) in una scuola dell'ordine elementare;

d) esercitare uno dei seguenti mestieri: muratore, falegname, carpentiere, autista, meccanico aggiustatore, tornitore, forgiatore, tubista, stagnino, motorista, elettricista, verniciatore, sellaio, tappezziere, o mestieri affini;

e) essere in possesso della piena incondizionata idoneità fisica ai servizi di istituto (fatta eccezione per i feriti in servizio e per causa di servizio) ed avere una statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;

f) avere sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o dai Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici ed appartenere a famiglie di buona reputazione;

g) non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

h) non essere stati riformati dall'Esercito nè rimandati da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo;

i) essere in possesso, almeno, della patente di 1° grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motori a scoppio.

Art. 3.

I requisiti richiesti debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - dovranno essere presentate ai Comandi dei corpi vigili del fuoco entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande deve risultare da bollo a data appostovi dal Comando del corpo.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate:

1) dalla dichiarazione da rilasciarsi a cura del Comando, attestante il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti di cui al primo comma ed alle lettere *a*) *d*) *i*) del precedente art. 2;

2) dal certificato rilasciato dal medico del Corpo attestante il possesso dei requisiti e la statura di cui alla lettera *e*) dell'art. 2.

Gli aspiranti al concorso, smobilitati per servizio di leva, dovranno, inoltre, produrre i seguenti documenti in competente bollo e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;

2) foglio di congedo o copia del foglio matricolare;

3) certificato attestante il possesso della licenza della 5ª elementare;

4) certificato penale di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto.

Gli aspiranti potranno produrre tutti quei documenti, in competente bollo, attestanti titoli e benemerenze che riterranno nel loro interesse, da presentarsi anche successivamente al termine sopraindicato, ma in ogni caso non oltre la data fissata per la prova orale.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Le prove di esame, da svolgersi secondo le modalità prescritte nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, consistono in:

1) una prova scritta consistente in una composizione su tema narrativo;

2) una prova pratica consistente in un saggio di mestiere;

3) una prova orale sul seguente programma:

Aritmetica e geometria. — Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali. Nozioni sulle figure geometriche piane e sui solidi geometrici (triangolo, quadrato, rettangolo, rombo, trapezio, cerchio e circonferenza, cubo, parallelepipedo, prisma, piramide, cono, sfera).

Storia. — Elementi di storia limitatamente alla conoscenza sommaria delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Geografia. — Nozioni elementari sulla geografia politica d'Italia.

Tecnologia. — Nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

4) esperimento ginnico professionale consistente nelle seguenti prove:

1) salto in alto con pedana, non minore di m. 0,90;
2) salto in lungo non minore di m. 3,50;
3) corsa veloce di m. 100 in non più di 16";
4) arrampicata alle funi con le sole braccia;
5) getto del peso (kg. 6) m. 9;
6) traslocazione dell'asse di equilibrio;
7) salita sulla scala italiana controventata;
8) salita di una scala aerea di m. 20;
9) lancio nel telo da salto da m. 3 di altezza;
10) nuoto;
11) prova di attitudine ginnica.

Art. 8.

Con successivo decreto saranno fissate le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 9.

Prima dell'inizio della prova scritta di esame gli aspiranti ammessi al concorso saranno sottoposti all'accertamento definitivo dell'idoneità fisica a mezzo di apposita Commissione medica che sarà presieduta dall'ispettore sanitario dei Servizi antincendi, e composta da un medico provinciale e dal medico del Corpo.

La Commissione terrà presente ai fini dell'ammissione degli aspiranti la causale della eventuale limitata idoneità al servizio per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, semprechè le stesse risultino debitamente accertate e documentate.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del consorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministro per l'interno, con provvedimento definitivo sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto Ministeriale allievi vigili del fuoco ed assegnati alle scuole centrali per compiervi un corso d'istruzione al termine del quale saranno sottoposti ad un esame finale.

Art. 14.

Gli aspiranti che conseguiranno l'idoneità al predetto esame finale di cui al precedente articolo, saranno assegnati con decreto Ministeriale ai rispettivi Corpi, in base alla graduatoria riportata in detto esame ed entro il limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine delle sedi preferite, salvo al Ministero dell'interno la facoltà di procedere all'assegnazione ai sensi del penultimo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Art. 15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 20 novembre 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Elenco dei Corpi dei vigili del fuoco con i corrispettivi posti di vigile permanente messi a concorso.

1°	Corpo dei vigili del fuoco:	Roma	N.	152
2°	Idem	Alessandria		18
3°	Idem	Ancona	»	8
4°	Idem	Aosta	»	—
5°	Idem	L'Aquila	»	5
6°	Idem	Arezzo	»	9
7°	Idem	Ascoli	»	2
8°	Idem	Asti	»	2
9°	Idem	Avellino	»	2
10°	Idem	Bari	»	15
11°	Idem	Belluno	»	6
12°	Idem	Benevento	»	3
13°	Idem	Bergamo	»	6
14°	Idem	Bologna	»	37
15°	Idem	Bolzano	»	7
16°	Idem	Brescia	»	11
17°	Idem	Brindisi	»	15
18°	Idem	Cagliari	»	6
19°	Idem	Caltanissetta	»	2
20°	Idem	Campobasso	»	2
22°	Idem	Catania	»	12
23°	Idem	Catanzaro	»	5
24°	Idem	Chieti	»	4
25°	Idem	Como	»	13
26°	Idem	Cosenza	»	4
27°	Corpo dei vigili del fuoco:	Cremona	N.	9
28°	Idem	Cuneo	»	6
29°	Idem	Enna	»	3
30°	Idem	Ferrara	»	6
31°	Idem	Firenze	»	52
32°	Idem	Foggia	»	7
33°	Idem	Forlì	»	3
34°	Idem	Udine	»	6
35°	Idem	Frosinone	»	3
36°	Idem	Genova	»	16
37°	Idem	Gorizia	»	10
38°	Idem	Grosseto	»	2
39°	Idem	Imperia	»	10
40°	Idem	Taranto	»	9
42°	Idem	La Spezia	»	10
43°	Idem	Lecce	»	6
44°	Idem	Latina	»	3
45°	Idem	Livorno	»	7
46°	Idem	Lucca	»	9
47°	Idem	Macerata	»	6
48°	Idem	Mantova	»	12
49°	Idem	Massa Carrara	»	4
50°	Idem	Matera	»	4
51°	Idem	Messina	»	50
52°	Idem	Milano	»	128
53°	Idem	Modena	»	7
54°	Idem	Napoli	»	88
55°	Idem	Novara	»	16
56°	Idem	Nuoro	»	3
57°	Idem	Padova	»	12
58°	Idem	Palermo	»	25
59°	Idem	Parma	»	7
60°	Idem	Pavia	»	6
61°	Idem	Perugia	»	5
62°	Idem	Pesaro	»	7
63°	Idem	Pescara	»	4
64°	Idem	Piacenza	»	8
65°	Idem	Pisa	»	16
66°	Idem	Pistoia	»	5
67°	Idem	Potenza	»	4
68°	Idem	Ragusa	»	4
69°	Idem	Ravenna	»	5
70°	Idem	Reggio Calabria	»	19
71°	Idem	Reggio Emilia	»	5
72°	Idem	Rieti	»	2
73°	Idem	Agrigento	»	3
74°	Idem	Rovigo	»	4
75°	Idem	Salerno	»	4
76°	Idem	Sassari	»	3
77°	Idem	Savona	»	5
78°	Idem	Siena	»	6
79°	Idem	Siracusa	»	5
80°	Idem	Sondrio	»	3
81°	Idem	Teramo	»	1
82°	Idem	Terni	»	4
83°	Idem	Torino	»	59
84°	Idem	Trapani	»	6
85°	Idem	Trento	»	8
86°	Idem	Treviso	»	6
88°	Idem	Varese	»	3
89°	Idem	Venezia	»	34
90°	Idem	Vercelli	»	7
91°	Idem	Verona	»	17
92°	Idem	Vicenza	»	8
93°	Idem	Viterbo	»	4
95°	Idem	Caserta	»	6
		TOTALE	N.	1171

(4811)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.